



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (ART. 1)

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n° 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, sono apportate modifiche all'art. 24, **comma 25** (sostituzione del comma 25), D.L. n° 201/11, conv. Legge n° 214/11 e l'inserimento degli ulteriori **commi 25-bis e 25-ter**.

In particolare la disposizione prevede la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici**, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, Legge n° 448/98 e con le seguenti modalità:

1. Per medesimi **anni 2012 e 2013** (rif. comma 25):
 - a) nella misura del **100%** per trattamenti pensionistici di importo complessivo **fino a tre volte il T.M. Inps**. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - b) nella misura del **40%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiore a tre volte il T.M. Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento della rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - c) nella misura del **20%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a quattro volte il T.M. Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - d) nella misura del **10%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a cinque volte il T.M. Inps e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - e) **non è riconosciuta** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a sei volte il T.M. Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
2. Per il **periodo successivo** (rif. comma 25-bis), la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (meccanismo art. 34, comma 1, Legge n° 448/98), relativa agli anni 2012 e 2013

(nuovo comma 25), **con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il T.M. Inps**, è riconosciuta:

- a) negli **anni 2014 e 2015** nella misura del **20%** di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto;
- b) a decorrere **dall'anno 2016** nella misura del **50%** di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto.

Viene chiarito (rif. comma 25-ter) che gli importi risultanti dalle disposizioni sopra descritte sono rivalutati a decorrere dal 2014 sulla base della normativa vigente.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi (novellato art. 34, comma 1, Legge n° 448/98).

Le somme arretrate dovute ai sensi della presente disposizione sono corrisposte con effetto **dal 1° Agosto 2015**.

Rimane ferma l'abrogazione del comma 3, dell'art. 18, D.L. n° 98/11, conv. modif. Legge n° 111/11.

MODIFICHE AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO (ART. 5)

L'art. 1, comma 9, Legge n° 335/95 dispone che il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo sia pari alla variazione media quinquennale mobile del prodotto interno lordo nominale.

La disposizione in esame, al comma 1 prevede che, in ogni caso, **il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo**, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, **non possa essere inferiore a uno**, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Il comma 1-bis dispone che, in sede di prima attuazione della predetta disposizione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.

BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1, COMMA 112, LEGGE N° 190/14 (ART. 5-BIS)

L'art. 5-bis reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto stabilita dall'art. 1, comma 112, Legge n° 190/14 (circ. Itaco n° 7/15). In particolare viene chiarito che con la locuzione di "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della citata Legge n° 190/15), non erano beneficiari di trattamenti pensionistici (a prescindere, quindi, dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto di lavoro).

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELL'INPS (ART. 6)

La disposizione (sostituisce il comma 302, dell'art. 1, Legge n° 190/14) stabilisce che, a decorrere **dal 1° Giugno 2015**, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL **sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile**, con unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, ad eccezione per il mese di gennaio 2016 in cui

il pagamento avviene secondo il giorno bancario. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancario di ciascun mese.